



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 437 TFT 12 del 03 maggio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievole per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 03 maggio 2022

Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l'Avv. Alessandro Boscarino.
Presenza all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.12/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Berchie Derrik (calciatore Società A.S.D. Palermo Sport all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Palermo Sport

Stagione sportiva 2021/202 – Campionato 3 ^ Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7750/325 pfi21-22/PM/mf dell' 8.4.2022:

- Il sig. Sig. Berchie Derrik (calciatore Società A.S.D. Palermo Sport all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società), per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 6 N.O.I.F. per aver lo stesso in data 4.10.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Palermo Sport, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;
- la società A.S.D. Palermo Sport ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Berchie Derrik.

All'udienza dibattimentale odierna il difensore delle parti deferite, comparso in videocollegamento, ha insistito, illustrandola oralmente, nella memoria difensiva in atti e ha chiesto il proscioglimento delle stesse.

Il rappresentante della Procura Federale, presente anch'esso in videocollegamento, ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per quattro gare a carico del sig. Berchie Derrik (calciatore Società A.S.D. Palermo Sport all'epoca dei fatti);

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Palermo Sport.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i documenti prodotti a sostegno dell'odierno deferimento, ha accertato che in data 4.10.2021 il sig. Berchie Derrik ha sottoscritto una dichiarazione nella quale ha affermato di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, e ciò al fine di integrare la richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Palermo Sport, inoltrata in pari data alla F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Sicilia.

Risulta altresì che la richiesta di tesseramento di cui sopra è stata effettivamente accolta dalla F.I.G.C.- L.N.D. C.R. Sicilia in data 19.11.2021 approvando così il tesseramento del sig. Berchie Derrik per la società A.S.D. Palermo Sport.

A seguito di successiva comunicazione della federazione calcistica del Ghana, con la quale è stato certificato un pregresso tesseramento del calciatore in oggetto per una società affiliata alla medesima federazione estera nella stagione 2020/2021, la F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Sicilia ha proceduto alla revoca immediata del tesseramento di cui sopra, segnalando alla Procura Federale l'odierno deferito per aver rilasciato una dichiarazione non veridica allegata dalla società A.S.D. Palermo Sport in sede di richiesta di tesseramento.

Tutto ciò premesso, Il Tribunale Federale Territoriale ritiene fondato il deferimento a carico del sig. Berchie Derrik e della società A.S.D. Palermo Sport, in quanto risulta sufficiente per integrare la violazione contestata, il rilascio di una dichiarazione non veritiera in sede di tesseramento, a nulla rilevando la circostanza della scarsa conoscenza della lingua italiana del sig. Berchie Derrik e del

non essersi comunque avvalsa, la società oggi deferita, della prestazione sportiva del calciatore, ciò potendo al più incidere in relazione alla graduazione delle sanzioni finali.

Dal comportamento posto in essere dal sig. Berchie Derrik deriva una responsabilità oggettiva della società A.S.D. Palermo Sport, nel cui interesse è stata espletata l'attività illecita come sopra contestata, determinando pertanto la violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S.

La società deferita, tra l'altro, avrebbe ben potuto operare un controllo sulla dichiarazione resa dal calciatore interpellando preventivamente gli uffici federali preposti al tesseramento e non risulta neanche applicato e utilizzato dalla medesima società un modello organizzativo di controllo e prevenzione, tale da attenuare ulteriormente o escludere una responsabilità in seno alla stessa (CFA, sez. I n. 77/2021-2022).

Quanto alla determinazione delle sanzioni può considerarsi applicabile, a favore della società A.S.D. Palermo Sport, l'attenuante per non essersi comunque avvalsa delle prestazioni sportive del calciatore deferito, così come può considerarsi applicabile, a favore del sig. Berchie Derrik, l'attenuante per la scarsa conoscenza della lingua italiana.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

due giornate di squalifica a carico del sig. Berchie Derrik (Calciatore Società A.S.D. Palermo Sport all'epoca dei fatti);

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Palermo Sport

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 maggio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA